

**XX.**

**SEDUTA DI GIOVEDI' 11 OTTOBRE 1973**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

### La seduta comincia alle 10,30.

**PRESIDENTE.** Comunico che per la seduta odierna gli onorevoli Carla Capponi Bentivegna, Assante e Milia sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Martelli, Mirate e Galasso.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è iniziato l'esame del numero 27 dell'articolo 2 ed il rappresentante del Governo ha manifestato alcune riserve sul seguente emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 27) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio - da parte del pubblico ministero - dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi adottati dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36 ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione; indicazione da parte del giudice istruttore, quando ritiene di disporre il giudizio immediato, della data dell'udienza entro un termine non superiore a cinquanta giorni; indicazione da parte del giudice istruttore, se ritiene necessari adempimenti istruttori, del termine massimo, che in ogni caso non può superare quello massimo stabilito per la custodia preventiva, entro il quale concludere l'istruttoria che rimane a lui affidata; pronuncia da parte del giudice istruttore di sentenza di non doversi procedere se riconosce la inesistenza del reato; previsione della impugnabilità della sentenza di proscioglimento; potere del giudice istruttore di convalidare il fermo o l'arresto

e di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al n. 46, ove ne ricorra la necessità; impugnabilità dinanzi al tribunale, anche nel merito, dei provvedimenti del giudice istruttore in ordine alla convalida od alla conversione dell'arresto o del fermo ».

**FELISETTI.** A mio avviso la seconda parte dell'emendamento, cioè quella che va dalle parole « indicazione da parte del giudice istruttore » sino alla fine, troverebbe migliore collocazione nel numero 36.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Anche io vorrei invitare l'onorevole Spagnoli a ritirare la seconda parte del suo emendamento. Accetto invece la prima parte di esso.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** A seguito di una ulteriore meditazione, il parere del Governo non muta rispetto a quanto affermato, sia pure in maniera estemporanea, nella seduta di ieri. La maggiore meditazione che si è potuta attuare attraverso il lasso di tempo intercorso tra ieri ed oggi (ed il Governo ringrazia ancora la Commissione per aver aderito alla sua proposta) fa sì che l'innovazione proposta dall'onorevole Spagnoli lasci ancora molto perplessi, per non dire contrario, il Governo. L'udienza preliminare, sia pure privata di tutto quello che può fornire elementi di ufficialità o di formalismo, non solo si risolverebbe, a parere del Governo, in una inutile e dispersiva complicazione, ma sarebbe soprattutto in aperto contrasto con lo spirito della riforma, che tende proprio ad eliminare, praticamente, la fase istruttoria - ferma restando la facoltà del giudice istruttore di compiere soltanto determinati atti istruttori non rinviabili al dibattimento - e di pervenire senza indugi al dibattimento stesso.

Il numero 27 dell'articolo 2, nel testo del disegno di legge, disciplina già assai chiara-

mente i poteri-doveri del giudice istruttore, con particolare riguardo a quello che consente di liberare immediatamente le persone che sono state arrestate fuori dei casi previsti dalla legge. Questa auspicata udienza preliminare, con l'intervento delle parti, finirebbe, invece, per rendere più difficoltoso l'esercizio di tali poteri-doveri, ma soprattutto comporterebbe un inevitabile ritardo per la maggior parte dei procedimenti, per i quali si è sempre dichiarato che si vuole non l'indagine approfondita del giudice istruttore, ma l'intervento immediato del giudice dibattimentale. Non so se l'onorevole Spagnoli insisterà sulla seconda parte del suo emendamento, che contiene anche la facoltà per il giudice istruttore di fissare la data dell'udienza...

SPAGNOLI. Credo, a questo punto, che insisterò soltanto sulla prima parte.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ad ogni modo, per quanto riguarda gli altri elementi contenuti nell'emendamento Spagnoli, pare al Governo che essi, sia pure in forma forse più dettagliata e specifica, siano contenuti negli altri punti dell'articolo 2 del disegno di legge. Quindi si tratterebbe soltanto di modificarne leggermente la forma, senza toccare la sostanza. Non ho comunque niente in contrario se la Commissione ritiene di approvarli. Ma, ripeto, l'unico elemento innovatore dell'emendamento Spagnoli è appunto questa fissazione di uno stadio intermedio nel processo d'istruzione: ebbene, il Governo, anche dopo un più approfondito esame, vede ciò come un'ulteriore remora, e conferma quindi il parere contrario preannunciato nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. A questo punto, conviene procedere per parti separate alla votazione dell'emendamento Spagnoli.

La prima parte è così formulata:

*Al numero 27, sostituire le parole da: « obbligo del pubblico ministero » sino alle parole: « dell'indiziato arrestato o fermato » con le seguenti: « obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto od il fermo; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio - da parte del pubblico ministero - dell'indiziato, arrestato o fermato; obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati e, prima che scada la validità*

del provvedimento, nei confronti dei fermati, presentandoli al giudice istruttore; obbligo del giudice istruttore di sentire immediatamente e contestualmente le parti costituite prima di decidere, in base agli elementi addotti dalle parti stesse, se procedere agli adempimenti di cui al n. 36 ovvero disporre il giudizio immediato o l'archiviazione ».

Onorevole Spagnoli, insiste per la votazione della prima parte del suo emendamento, di cui ho testè dato lettura, accettata dal relatore e sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La pongo in votazione. (*È approvata*).

Passiamo alla seconda parte dell'emendamento Spagnoli, che è del seguente tenore:

*Al numero 27, sostituire le parole da: « obbligo del giudice istruttore » sino alla fine con le seguenti: « indicazione da parte del giudice istruttore, quando ritiene di disporre il giudizio immediato, della data dell'udienza entro un termine non superiore a 50 giorni; indicazione da parte del giudice istruttore, se ritiene necessari adempimenti istruttori, del termine massimo, che in ogni caso non può superare quello massimo stabilito per la custodia preventiva, entro il quale concludere l'istruttoria che rimane a lui affidata; pronunzia da parte del giudice istruttore di sentenza di non doversi procedere se riconosce la inesistenza del reato; previsione della impugnabilità della sentenza di proscioglimento; potere del giudice istruttore di convalidare il fermo o l'arresto e di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al n. 46, ove ne ricorra la necessità; impugnabilità dinanzi al tribunale, anche nel merito, dei provvedimenti del giudice istruttore in ordine alla convalida od alla conversione dell'arresto o del fermo ».*

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Avevo pregato l'onorevole Spagnoli di ritirare questa seconda parte che, come ha giustamente rilevato il sottosegretario Pennacchini, è riportata in vari punti successivi.

SPAGNOLI. Accolgo la richiesta del relatore. Un unico problema mi ero posto, un problema d'indirizzo, ma con un valore concreto: il giudice istruttore, cioè, nel mo-

mento in cui decidesse di « tenere » il processo ai fini dell'adempimento di cui al numero 36, determinerebbe da solo il periodo in cui espletare tale attività. Conosco le obiezioni che possono essere fatte, cioè che un termine avrebbe puramente carattere indicatorio, che gli inadempimenti sarebbero all'ordine del giorno a causa di problemi attinenti al funzionamento delle strutture giudiziarie o a causa di complicazioni o di esigenze nuove che dovessero emergere nel corso dell'istruttoria. Capisco tutto questo; però dico anche che avrebbe un certo valore l'indicazione del periodo nel quale devono essere espletate queste attività al fine di evitare che, sostanzialmente, anche il semplice fatto di dover sentire uno o due testimoni possa autorizzare il giudice a « tenersi » il processo per tutto il periodo della preistruttoria.

Si tratta di una questione puramente di indirizzo, di una norma che può rimanere senza nessuna pratica applicazione oppure avere rispondenza presso i magistrati più solerti, una norma che non scardina il sistema, ma tende solo a sensibilizzare il magistrato.

Non si tratta di una grossa questione: se la Commissione ritiene che la formulazione dell'emendamento, in merito a questa parte, sia superflua, la ritiriamo.

FELISETTI. A me pare, ripeto, che si tratti di una questione inerente al numero 36.

SPAGNOLI. Mi riservo allora di ritornare sulla questione in sede di discussione del numero 36. Pertanto ritiro la seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il numero 27, con la modifica precedentemente approvata.

(È approvato).

Passiamo al numero 28 dell'articolo 2.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 28) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore ».

(È approvato).

Do lettura del numero 29 dell'articolo 2:

« 29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti ».

L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza dell'esercizio dell'azione penale, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; previsione che - in caso di mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero - chiunque possa rivolgersi al giudice istruttore, il quale - se accerta che ve ne sono le condizioni - rimette gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione stessa ».

ACCREMAN. L'emendamento da me proposto contiene due modifiche al numero 29. La prima di esse riguarda (come del resto avevo già preannunciato nel corso del mio intervento in sede di esame preliminare) il fatto che le indagini del pubblico ministero, che nel disegno di legge sono « limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione », siano viceversa « limitate esclusivamente all'esigenza dell'esercizio dell'azione penale ». Come annunciavamo in sede di esame preliminare, ci sembra che la preistruttoria, affidata al pubblico ministero, trovi la sua ragion d'essere nel compito di costui di esercitare l'azione penale. Questa è una prima preoccupazione concernente la necessità di far corrispondere il potere del pubblico ministero alla capacità concreta della sua azione.

Oltre a ciò, un'altra preoccupazione riguarda il fatto che la dizione « indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione » può suscitare l'opinione, nel pubblico ministero o in chiunque, che il primo possa effettuare, in questa preistruttoria, indagini molto particolareggiate, riguardanti, ad esempio, il *nomen iuris* oppure le circostanze aggravanti o attenuanti (il che penso tutti vogliano invece esclu-

dere). La previsione deve invece avere di mira la capacità del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

La prima parte dell'emendamento riguarda quindi la delimitazione di questa preistruttoria alle indagini che attengono all'esercizio dell'azione penale. La seconda parte, invece, riguarda quella che da tutti è stata indicata come una lacuna del nostro ordinamento, lacuna alla quale il disegno di legge non ha finora posto rimedio.

Sappiamo che il pubblico ministero, a norma della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale; tale obbligo, però, anche secondo gli studiosi, è sfornito di qualsiasi sanzione relativa alla sua eventuale inosservanza, non impegna cioè il pubblico ministero ad agire anche quando, nel suo arbitrio, abbia ritenuto di non farlo. Si propone pertanto nell'emendamento che, di fronte all'inerzia del pubblico ministero, la parte interessata possa rivolgersi al giudice istruttore il quale, se ravvisa che sussistono le condizioni per dar luogo all'azione penale, rimette gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione stessa.

A questo punto si pone la possibilità che il pubblico ministero, nonostante le sollecitazioni del magistrato e del giudice istruttore, decida ugualmente di non esercitare l'azione penale. In tal caso si delinea un contrasto evidente tra due organi che « hanno i loro occhi sul processo », e verosimilmente avrà luogo una determinazione nel senso dell'esercizio dell'azione penale. La mia opinione è che si potrebbe andare più in là e stabilire che il giudice istruttore possa obbligare il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale, quando ve ne siano le condizioni. Qualcuno obietta che in questo caso saremmo in presenza di un esercizio dell'azione penale per interposta persona. La Corte costituzionale ha già risposto a tale obiezione, quando ha rilevato che il pretore ha la possibilità, come il prefetto, di esercitare l'azione penale senza essere pubblico ministero; la Corte, infatti, nel 1967 ha stabilito che il principio sancito nella Costituzione all'articolo 112 è quello dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, non quello dell'esclusività del potere del pubblico ministero di promuovere l'azione penale.

Io credo che si potrebbe anche arrivare a stabilire che il giudice istruttore, una volta ravvisata l'esistenza delle condizioni

per l'esercizio dell'azione penale, si rivolga al pubblico ministero, e che questi non possa ricusare tale invito. Credo che questa sarebbe la maniera migliore per risolvere il problema. Tuttavia, se non si vuole arrivare a questo esercizio obbligatorio da parte del pubblico ministero, investito dal giudice istruttore, per lo meno si deve dare la possibilità di una certa dialettica; si deve fare in modo che il giudice istruttore possa instaurare un dialogo con il pubblico ministero. È certo che non si può lasciare immutata la situazione attuale, in cui di fronte all'inerzia del pubblico ministero, che nel suo arbitrio giudichi di non dover promuovere l'azione penale, non vi è sfogo penale per l'esercizio di un'azione per la quale sussistono tutte le condizioni.

**PRESIDENTE.** A titolo di chiarimento chiedo come sia possibile iniziare l'azione penale senza la qualificazione del reato. L'azione penale è collegata con l'indicazione del reato, quindi con l'imputazione. Quanto afferma l'onorevole Accreman può essere discutibile per le circostanze, ma non per l'individuazione del reato.

**ACCREMAN.** A me sembra che le indagini preliminari non dovrebbero essere tanto specifiche, bensì puntualizzate agli effetti di un'indicazione generica del capo di imputazione, perché per l'esercizio dell'azione penale è sufficiente un'indicazione del capo d'imputazione entro certi limiti.

**PRESIDENTE.** Potrebbe allora forse intendersi, contro le sue intenzioni, che addirittura si tratti di un'azione penale generica, nuda.

Gli onorevoli Spagnoli, Gianfilippo Benedetti e Perantuono hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 29) potere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba, ai sensi del numero 27, iniziare immediatamente l'azione penale, di compiere indagini preliminari, in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; obbligo del pubblico ministero di notificare alla persona indiziata di reato e alla parte lesa l'avviso di procedimento con

l'indicazione del reato di cui è indiziato; diritto dell'indiziato di nominare un difensore con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio dell'indiziato, ai confronti, alla perquisizione, ai sequestri e alle ricognizioni ».

SPAGNOLI. L'emendamento che ho ritenuto di dover presentare ha due aspetti di novità rispetto al testo del numero 29.

Il primo elemento è correlativo alla prima parte dell'emendamento Accreman e riguarda il potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari nel caso in cui non debba, ai sensi del numero 27, iniziare immediatamente l'azione penale. Al numero 27 è stato fissato il criterio secondo cui, quando vi è un arrestato o un fermato, il pubblico ministero esercita immediatamente l'azione penale.

Con questo voglio rispondere ad alcune obiezioni che sono state fatte circa la necessità di correlare contestualmente l'esercizio dell'azione penale al capo di imputazione. Nel caso di arrestati o fermati non si è nella condizione di indicare esattamente il reato, tuttavia al numero 27 abbiamo previsto che si debba dare immediatamente inizio all'azione penale, indipendentemente dal fatto che il pubblico ministero sia in grado di formulare il capo di imputazione, cosa che richiede indagini più complesse e accertamenti più dettagliati. Riteniamo che il pubblico ministero debba compiere indagini preliminari non già con riferimento all'esigenza della formulazione del capo di imputazione, ma all'esigenza della sua determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale.

PRESIDENTE. Per non creare equivoci vorrei che l'onorevole Spagnoli ci precisasse l'esatta differenza tra la sua formulazione e quella dell'onorevole Accreman.

L'onorevole Accreman sostiene infatti che il pubblico ministero deve limitarsi solo ad esercitare l'azione penale, e quindi le indagini preliminari devono essere in funzione di questo semplice esercizio dell'azione penale (da parte mia osservo che con una interpretazione oltranzista si potrebbe allora concludere che il pubblico ministero non dovrebbe neanche accertare di che tipo di reato si tratta).

L'onorevole Spagnoli invece afferma che il pubblico ministero compie indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti l'azione penale.

SPAGNOLI. Le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale possono anche riguardare la tipologia del reato o l'individuazione del reato.

Per la seconda parte dell'emendamento debbo dire che si tende a garantire una adeguata assistenza per l'indiziato nella fase delle indagini preliminari. Il pubblico ministero si avvale degli elementi che ha assunto in fase di indagini preliminari; io credo nella necessità, intanto, di avvisare la persona che è indiziata del reato; in secondo luogo di permettere a tale persona di non rispondere, appunto perché indiziata di reato, e di munirsi di un difensore.

Credo si tratti di una esigenza da salvaguardare, anche per non tornare indietro rispetto a principi già acquisiti.

ACCREMAN. Poiché la prima parte dell'emendamento Spagnoli è sostanzialmente identica al mio emendamento, ritiro la prima parte di questo.

PRESIDENTE. L'emendamento Accreman assume dunque il seguente tenore:

*Dopo la parola: « confronti », aggiungere le parole: « previsione del diritto di chiunque – mancando l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero – di darne notizia al giudice istruttore; questi – se accerta che ve ne sono le condizioni – invita il pubblico ministero ad adottare i provvedimenti di sua competenza; in questo caso l'esercizio dell'azione penale non è ricusabile ».*

CASTELLI. Per una esigenza di chiarimento chiedo all'onorevole Spagnoli come ritiene di coordinare la prima parte dell'emendamento, nella quale sostanzialmente si stabilisce che il pubblico ministero può arrivare alla formulazione del capo di imputazione, ma può anche non arrivarci, con la seconda parte, in cui si stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di notificare l'avviso di procedimento con l'indicazione del reato.

SPAGNOLI. L'obiezione è esatta. Si potrebbe dire: « obbligo del pubblico ministero di notificare alla persona indiziata di reato e alla parte lesa l'avviso di procedimento con l'indicazione del fatto per cui è indiziata ».

FELISETTI. Vorrei una precisazione dal collega Spagnoli. Quando il pubblico ministero si muove siamo in sede di atti preliminari e il soggetto passivo è un indiziato: questa fase è già procedimento penale oppure no?

SPAGNOLI. No, siamo in sede di indagini preliminari.

FELISETTI. Nell'attuale testo del numero 29, questi concetti ci sono già. Capisco la esigenza di sbocco che esiste tra la dizione « esclusivamente diretta alla formulazione dell'imputazione » e l'altra più vasta « di indagini preliminari », però a quello sbocco si arriva comunque sotto il profilo dell'alternativa di fornire o meno una contestazione.

SPAGNOLI. Sì, ma il pubblico ministero, come previsto nei successivi numeri 31 e 32, ha un termine di 40 giorni per richiedere l'archiviazione, oppure il giudizio immediato, ovvero ancora l'istruzione.

PRESIDENTE. Questo è un argomento che l'onorevole Felisetti ritiene inutile.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole alla prima parte dell'emendamento Spagnoli ed altri, anche se si tratta di una sottilissima disquisizione di ordine giuridico, in quanto l'esercizio dell'azione penale, proprio perché sia valido, porta indiscutibilmente alla contestazione del reato. In effetti con l'emendamento dell'onorevole Accreman eravamo un po' nel vago; ora, invece, le dichiarazioni dell'onorevole Spagnoli consentono di sbloccare la situazione. Ritengo però — e recepisco in proposito un suggerimento del rappresentante del Governo — che, proprio per riconfermare che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, dovremmo riferirci ad un suo « potere-dovere », e modificare in tal senso la prima parte dell'emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho l'impressione che qui si stia girando attorno ai punti base, allargandoli e restringendoli a seconda dei casi; non vedo francamente la necessità di arrivare a tanti dettagli. Abbiamo detto che il codice di procedura penale deve essere adeguato — affermazione del tutto superflua — ai principi della Costi-

luzione. Ebbene, la Costituzione ci parla con molta chiarezza dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale e pertanto, poiché, a me sembra, tale dizione è la più precisa, la più onnicomprensiva, la più rispondente alle nostre esigenze, alla nostra linea programmatica, perché nel dettaglio cominciamo a parlare intanto di « potere » (cosa strana rispetto ad un obbligo previsto dalla Costituzione!) e poi tale « potere » lo limitiamo alle indagini preliminari in funzione dell'esercizio dell'azione penale? Tutto questo non è perfettamente inutile?

Beninteso, questo rilievo non si riferisce soltanto all'emendamento Spagnoli, ma anche alla dizione contenuta nello stesso numero 29. Quando ribadiamo il precetto costituzionale (e poi parleremo del caso dell'inerzia del pubblico ministero, sollevato dall'onorevole Accreman) ci riferiamo a tutta una gamma di casi, ivi compresi quelli previsti dall'emendamento Spagnoli.

PRESIDENTE. L'emendamento nulla dice a proposito del potere di esercitare l'azione penale: dice che cosa può fare il pubblico ministero ai fini di esercitare l'azione penale. In questo senso parla di « potere ».

SPAGNOLI. Il numero 29 non è che una specificazione di quanto già indicato nel numero 27.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse sono andato un po' troppo in là nell'esprimere il mio parere. Per rimanere strettamente nell'ambito dell'emendamento al nostro esame, non vedo in che cosa questo emendamento diverga dalla dizione del numero 29 nel testo del disegno di legge. Comunque, posso anche associarmi al parere favorevole espresso dal relatore, anche se non capisco molto tale differenza.

RICCIO PIETRO. A me sembra che l'emendamento Accreman ponga due questioni; innanzitutto quella della responsabilità del pubblico ministero, quando venendo meno al suo dovere, non esercita l'azione penale: la seconda questione è quella di chi debba esercitare l'azione stessa nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ritenuto di promuoverla.

Ritengo che per questa seconda questione si possa lasciare inalterata la normativa



attualmente vigente, secondo cui quando il pubblico ministero chiede l'archiviazione di un determinato procedimento il giudice istruttore può dare inizio all'azione penale. L'onorevole Accreman ha ricordato che la Corte costituzionale ha stabilito che il pubblico ministero non è l'unico titolare dell'azione penale, in quanto altri organi possono ugualmente promuoverla. A mio avviso, quindi, invece di prevedere che, di fronte all'inerzia del pubblico ministero, il giudice istruttore si debba rivolgere a lui per sollecitarlo, sia più opportuno che il giudice istruttore si assuma la responsabilità della formulazione dell'accusa e promuova l'azione penale.

Rimane l'altra questione, della responsabilità del pubblico ministero per il mancato esercizio di un'azione penale quando sussistevano le condizioni necessarie. Ritengo che in questo caso si debba chiamarlo a rispondere per il mancato adempimento di un dovere.

**PRESIDENTE.** Non è questa la sede per affrontare questo problema, che è molto vasto.

**RICCIO PIETRO.** Quanto alla previsione che le parti possano far pervenire memorie, è già stata inserita in altri punti ed è inutile ripetere le stesse cose. Ogni cittadino ha il diritto di portare al giudice notizie che servano ad accertare la responsabilità o l'innocenza di un indiziato od imputato.

**MANCO.** A mio avviso si tende a modificare la struttura del processo, nell'incertezza di quale debba essere la figura del pubblico ministero rispetto all'ufficio. Non ho ancora ben compreso se in questo codice la figura del pubblico ministero sia sempre inserita in un ufficio che conserva una certa gerarchia di funzioni. Questo discorso ha un certo rilievo in ordine al rapporto che stiamo instaurando tra giudice istruttore e pubblico ministero, non tanto per il diritto-dovere del giudice istruttore di stimolare l'azione penale, quanto per la previsione della non ricusabilità dell'esercizio dell'azione penale. Il pubblico ministero è tenuto a soggiacere alla decisione del giudice istruttore.

Mentre nella prima parte dell'emendamento Accreman non vi sono novità di rilievo rispetto all'attuale ordinamento e rispetto al codice vigente, nella seconda

parte vi è un comando perentorio da parte del giudice istruttore nei confronti del pubblico ministero, che limita l'autonomia di questi nell'esercizio dell'azione penale. Non significa niente il fatto che altri possa iniziare l'azione penale; qui si prevede una disposizione tassativa: « tu devi fare ».

Mi sembra che ciò contrasti con il fondamento del processo accusatorio, che pone il pubblico ministero su un piano di parità nei confronti di altri.

Prego quindi l'onorevole Accreman di formulare diversamente questa seconda parte, ed eventualmente di sopprimerla.

**SPAGNOLI.** Condivido pienamente l'esigenza di intervenire in una siffatta situazione, cioè per l'ipotesi in cui il pubblico ministero non eserciti l'azione penale. Vi sono situazioni di inerzia che creano oggi profondi disagi nel complesso dei problemi giudiziari. Nello stesso tempo, però, credo che la soluzione proposta dall'onorevole Accreman, oltre che dubbia da un punto di vista costituzionale, non sia conforme al tipo di processo che vogliamo costituire. Abbiamo tolto una serie di attribuzioni al pubblico ministero, ma... quello che deve fare lo deve fare fino in fondo! Al giudice istruttore possiamo chiedere solo un'attività di stimolo o di sollecitazione nei confronti del pubblico ministero.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Anche in questo caso non vi è un esame preventivo in ordine alla fondatezza dell'azione penale da parte del giudice istruttore, che in un secondo momento può addirittura prosciogliere?

**SPAGNOLI.** Per esercizio dell'azione penale si deve qui intendere anche la richiesta per l'archiviazione. Il giudice istruttore, a sua volta, deve dare una definizione qualsivoglia della situazione, deve cioè esercitare una azione di stimolo per uscire da una situazione di eventuale inerzia.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Allora sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pietro Riccio ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo la parola:* « confronti », *le parole:* « potere del giudice istruttore di promuovere l'azione penale quando il pubblico ministero abbia omissso di esercitarla ».

**TERRANOVA.** Sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Accreman e Pietro Riccio vorrei fare alcune brevi osservazioni. La figura e i doveri del pubblico ministero discendono dalla Costituzione. Il problema della inattività del pubblico ministero a me sembra che non riguardi il codice di procedura penale, ma l'ordinamento giudiziario, il cui progetto di riforma è in via di elaborazione. L'inconveniente che si rileva più di frequente, inoltre, è quello della eccessiva attività da parte del pubblico ministero e non quello della sua inerzia. Ripeto, si tratta di argomenti che debbono essere disciplinati nel nuovo ordinamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Però rimane il problema di che cosa avviene rispetto al processo.

**TERRANOVA.** Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Non possiamo qui portare delle limitate esperienze personali. Dobbiamo fare un discorso di carattere generale, altrimenti si rischia di creare dei contratti normativi. Se nel rapporto fra giudice istruttore e pubblico ministero si inserisse una facoltà di sollecitazione del primo nei confronti del secondo, si creerebbe una situazione anomala ed anche pericolosa, perché sappiamo benissimo che, essendo molto spesso presentate denunce per fatti assolutamente irrilevanti, si hanno di frequente processi a seguito di accuse che non hanno alcuna consistenza.

Per queste ragioni mi dichiaro contrario sia all'emendamento Accreman sia all'emendamento Riccio Pietro.

**FELISETTI.** Concordo completamente con quanto ha testé detto l'onorevole Terranova ed aggiungo inoltre che non sono d'accordo, pur essendo conscio dell'esistenza del problema, né con la proposta contenuta nell'emendamento Accreman, né con quella, più attenuata, del collega Pietro Riccio. In entrambi i casi, infatti, si dà luogo ad una contaminazione fra due istituti che, invece, devono avere funzioni autonome e diverse.

Se si valuta a fondo la questione, infatti, credo si debba pervenire alla conclusione che non conviene nemmeno prevedere la surrogatoria del giudice istruttore nei confronti dell'inerzia del pubblico ministero. Infatti, nell'ipotesi dell'inerzia nell'azione di surrogazione del giudice istrut-

lore che cosa dovremmo fare? Dovremmo istituire un controllo anche sul suo operato?

**CASTELLI.** Sono lieto di prendere la parola dopo gli onorevoli Terranova e Felisetti perché ciò mi esime da ampi discorsi, dato che condivido perfettamente, sia sul piano teorico sia su quello delle posizioni pratiche, quanto è stato dal primo esposto e dal secondo confermato.

Non nego che quanto è stato sostenuto dagli onorevoli Accreman, Spagnoli e Pietro Riccio sussista indubbiamente: spesso, infatti, ci troviamo di fronte ad ipotesi in cui il pubblico ministero non promuove l'azione penale. Ma non mi pare si possa ovviare a questa situazione ricorrendo all'inserimento di norme apposite nel nuovo codice di procedura penale; semmai sarebbe opportuno modificare all'uopo le norme dell'ordinamento giudiziario. Dobbiamo in quella sede affermare che nessuno è al di fuori o al di sopra della legge e che vi deve essere una responsabilità del magistrato, non solo per dolo, ma anche per comportamenti colposi.

Sarebbe inidoneo prevedere invece una forma autonoma di responsabilità per un solo ed esclusivo caso, contaminando le funzioni del giudice istruttore e del pubblico ministero che devono essere completamente autonome le une nei confronti delle altre. Vorrei pertanto pregare gli onorevoli Accreman e Pietro Riccio di tener conto di queste considerazioni, altrimenti il gruppo della democrazia cristiana dovrà esprimersi in modo completamente negativo sui loro emendamenti.

**RICCIO PIETRO.** Sono pronto a ritirare l'emendamento da me presentato, ma vorrei avere assicurazioni nel senso che rispetto all'inerzia del pubblico ministero si provvederà, sia pure in altra occasione, sul piano legislativo.

**MANCO.** Siamo tutti d'accordo nel respingere gli emendamenti degli onorevoli Accreman e Pietro Riccio, in quanto contengono una espropriazione di funzioni da parte del giudice istruttore nei confronti del pubblico ministero. D'altra parte, in che maniera il giudice istruttore si dovrebbe muovere per sollecitare il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale? Non credo che possa farlo unicamente sulla base di una lettera di un privato cittadino, ov-

vero di una notizia o di una domanda qualsiasi.

Vorrei sollevare un'altra questione. Supponiamo il caso in cui, non esercitando il pubblico ministero l'azione penale, il giudice istruttore sia destinatario di una sollecitazione privata o pubblica; supponiamo ancora che quest'ultimo non ritenga di dover sollecitare il pubblico ministero: questa sua inattività può considerarsi una condizione di procedibilità di un eventuale processo che dipoi abbia inizio?

ACCREMAN. Intanto rilevo che l'esistenza del problema è generalmente riconosciuta ed inoltre che le eccezioni di costituzionalità che sono state avanzate non hanno ragion d'essere per le considerazioni che ho già svolto prima (e che confermo). Vorrei rammentare che nella quarta e nella quinta legislatura il mio gruppo parlamentare chiese l'adozione dell'azione penale sussidiaria popolare e che, in quella sede, non furono sollevate eccezioni di costituzionalità.

MUSOTTO. Le sollevai io.

ACCREMAN. Per queste ragioni a me pare che il problema della costituzionalità non sussista. Tuttavia, rendendomi conto che la generalità dei componenti della Commissione è contraria all'ultima parte del mio emendamento, lo modifico, sopprimendo le parole: « In questo caso l'esercizio dell'azione penale non è ricusabile ».

Viceversa, vorrei precisare che l'inciso precedente « se accerta che ve ne sono le condizioni » è forse eccessivo. Tuttavia un problema esiste, lo hanno rilevato tutti i colleghi. Che cosa fa il giudice istruttore? Una qualche opinione deve pure averla. Modifico allora tale espressione in questo senso: « se ritiene che ve ne siano le condizioni ». Mantengo quindi il mio emendamento in questa forma.

Qualcuno si è posto il problema di che cosa accade se anche il giudice non ne fa nulla; questo è un problema di nessun valore pratico, perché equivale a chiedersi, dopo aver previsto tre gradi di giurisdizione, che cosa accade se anche la Corte di cassazione sbaglia. Qui si tratta di prendere provvedimenti che consentano di ridurre al minimo l'inerzia nell'esercizio dell'azione penale.

SPAGNOLI. Il problema è stato ampiamente dibattuto, l'orientamento sull'esisten-

za del problema è unanime, ma i pareri sono discordi in ordine al tipo di soluzione da adottare. In queste condizioni forse sarebbe utile pregare l'onorevole Accreman di non insistere per la votazione di questo emendamento, ai fini della celerità dell'iter dei nostri lavori.

ACCREMAN. D'accordo, ritiro l'emendamento.

PIETRO RICCIO. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora l'emendamento Spagnoli.

TERRANOVA. Concordo con la sostanza dell'emendamento, ma nutro qualche perplessità sulla penultima parte, che mi sembra attribuisca un'eccessiva solennità alla comunicazione, solennità che può diventare incisiva e determinante perché il pubblico ministero dia luogo all'azione penale. Cioè, il pubblico ministero si verrebbe a trovare nella condizione di dover iniziare l'azione penale anche nel caso in cui potrebbe non promuoverla, compromettendo così il raggiungimento di uno degli scopi più importanti della riforma, quello dello snellimento del processo penale.

Quindi sarei del parere di mantenere ferma l'ultima parte, relativa al diritto dell'indiziato e del sospettato di presentarsi con il difensore al magistrato inquirente, anche spontaneamente. Proporrei la seguente formulazione: « diritto dell'indiziato, previa comunicazione... ». In questo modo la comunicazione potrebbe essere anche orale, senza alcuna formalità, e si eliminerebbe il pericolo di dare luogo, sin dalla comunicazione, a ripercussioni sfavorevoli che già abbiamo visto, per cui un individuo invitato a presentarsi al magistrato già viene indicato non come indiziato, ma come colpevole.

PRESIDENTE. Un inciso come « previa comunicazione del fatto » rende quasi dipendente la nomina del difensore dalla comunicazione.

TERRANOVA. Si può studiare una formulazione migliore.

FELISETTI. L'attuale formulazione del numero 32 prevede l'obbligo del pubblico ministero di notificare all'imputato e alla

persona offesa dal reato l'avviso di procedimento con l'indicazione dell'imputazione, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione. In questo modo, però, l'indiziato viene ad avere notizia del fatto su cui si indaga nel momento in cui gli atti preliminari hanno già avuto uno sbocco nella formulazione dell'accusa.

L'onorevole Spagnoli sostiene viceversa che il cittadino deve avere il diritto di venire a conoscenza che su di lui si sta compiendo una indagine. Poiché si tratta di una esigenza concreta concordo con la tesi dell'onorevole Spagnoli.

MUSOTTO. Capisco le argomentazioni sostenute dall'onorevole Spagnoli; ma credo che sia di una difficoltà estrema pervenire ad una esatta formulazione di questo punto. Se si svolge una vera e propria istruttoria l'imputato dovrebbe essere presente; nel disegno di legge si escludeva questo, perché si dava al pubblico ministero soltanto la possibilità di formulare l'accusa, senza svolgere alcuna indagine particolare; si prevedeva cioè solo la raccolta di materiale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il problema è senz'altro delicato, mi rendo conto delle esigenze che hanno indotto lo onorevole Spagnoli a sollevarlo. Ci dobbiamo però fare carico delle osservazioni che sono state svolte e soprattutto non dobbiamo allontanarci dall'architettura che abbiamo voluto dare a questo provvedimento.

Il pericolo che si corre con l'emendamento Spagnoli è quello di trasformare la indagine preliminare in una vera e propria istruttoria. Cioè, qual è il momento in cui la persona che è stata denunciata assume la qualità di indiziato? Praticamente non è che la denuncia faccia assumere la qualità di indiziato a chi è stato denunciato. Con questo emendamento si corre il rischio di allargare quei poteri del pubblico ministero che nel punto precedente abbiamo limitato all'esercizio dell'azione penale.

FELISETTI. Quali sono gli atti che il pubblico ministero può compiere nello svolgere le indagini preliminari?

SPAGNOLI. Tutti. In altri termini, è vero che il pubblico ministero compie soltanto indagini preliminari, ma è anche vero

che di queste indagini si serve (e si servirà) nel dibattimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si tratta di elementi di valutazione che il pubblico ministero trae per l'esercizio dell'azione penale.

SPAGNOLI. Il problema è delicato. Al dibattimento il pubblico ministero, non c'è dubbio, può portare solo gli atti cosiddetti obbiettivi: confronti, sequestri, eccetera. Ma anche il diritto di contestare all'interrogato o al testimone la deposizione che è stata resa dinanzi a lui. Ha il diritto di tirare fuori questi elementi per dire: « Tu davanti a me hai detto queste cose ». Valuterà poi il giudice.

Ora, non c'è dubbio che tali interrogatori, confronti, perquisizioni e sequestri, compiuti in sede di indagini preliminari dal pubblico ministero, siano necessari proprio per il valore che detti atti assumeranno in sede di dibattimento. In questa condizione, vogliamo far assumere al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria tutto questo complesso di elementi senza un minimo di garanzia per l'interrogato?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ci dobbiamo far carico della preoccupazione che è emersa in questa sede, e cioè che dando maggiore solennità all'indagine preliminare si arriva al risultato di inserire nuovamente il potere per il pubblico ministero di compiere una vera e propria istruttoria (cosa che vogliamo evitare nella maniera più assoluta). Mi rendo conto però che effettivamente, nel momento in cui parliamo di potere del pubblico ministero, ci riferiamo al fatto che egli può compiere tutte le indagini che sono necessarie e gli atti elencati dall'onorevole Spagnoli.

Sorge allora la preoccupazione legittima che l'interrogato non possa approntare i suoi mezzi di difesa, in violazione pertanto del principio costituzionale in base al quale l'indiziato (e, soprattutto, l'imputato), deve essere messo in grado di conoscere gli atti che si svolgono nei suoi confronti fin dall'inizio, in modo da poter intervenire a sua difesa.

Pertanto, pur con la precisazione che l'indiziato non deve rimanere sfornito di mezzi di difesa e che il potere del pubblico ministero è limitato alle indagini preliminari, esprimo parere in linea di massima favorevole all'emendamento Spagnoli,

pur ribadendo l'opportunità di modificarne, per alcuni aspetti, la formulazione.

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voglio portare, di fronte a tanta dottrina testé esposta, qualche considerazione di natura pratica, e mi riallaccio all'intervento - che ho molto apprezzato - dell'onorevole Terranova.

Innanzitutto mi pare di dover osservare che la posizione dell'indiziato, per il quale è prevista la nomina del difensore, è leggermente diversa - e vorrei dire un po' più grave - di quella dell'indiziato per il quale si deve procedere alla comunicazione giudiziaria. Nel secondo caso, infatti, non so come si possa parlare con esattezza di indiziato: si potrà parlare forse di « pre-indiziato » (tant'è vero che emerge l'esigenza di sostituire la parola « reato » con la parola « fatto »), poiché ci troviamo di fronte ad un soggetto passivo che può o meno (non ne sappiamo nulla) avere collegamento con un determinato « fatto », ma non mi sembra logico gratificarlo subito della qualifica di « indiziato di reato ». Si prevede, nei suoi confronti, la comunicazione giudiziaria: istituto, questo, che nell'intenzione del legislatore serviva al solo scopo di salvaguardare la posizione dell'indiziato e che in pratica, invece, ha sempre prodotto effetti opposti.

Se infatti, per ipotesi, una mattina mi sveglio, impazzisco e scrivo al procuratore della Repubblica che Tizio ha compiuto una rapina a mano armata, Tizio riceve una comunicazione giudiziaria e di lì a poco va a finire su tutti i giornali (non si sa perché) con grave danno alla sua dignità e moralità.

**ACCREMAN**. Questo non succede per una semplice comunicazione giudiziaria.

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non direi: abbiamo visto molti giornali speculare su di una comunicazione giudiziaria.

Giunti a questo punto, che cosa a noi preme? Concordo con le preoccupazioni dell'onorevole Spagnoli, cioè sull'opportunità della presenza del difensore anche in questa sede e sulla necessità di dare delle garanzie. Ma siamo nella fase delle indagini preliminari e non mi sembra necessaria la notifica, in un momento in cui non si sa ancora se quella persona è indiziata o no. Altrimenti si avrebbero conseguenze

estremamente gravose da un punto di vista pratico.

Ecco perché sono favorevole all'emendamento Spagnoli per la parte in cui si chiedono garanzie in questa fase del procedimento, mentre sono contrario, per ragioni pratiche, alla questione della comunicazione.

**SPAGNOLI**. Se ci deve essere un difensore, occorre anche un avviso.

**ACCREMAN**. Nella situazione attuale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel momento in cui si decide, ad esempio, di fare una perquisizione, deve darne avviso alla persona indiziata ed al suo difensore, che ha il diritto di parteciparvi. Si obietta che questa è una fase di istruttoria sommaria o di indagini preliminari da parte del pubblico ministero. Ebbene qual è la differenza tra una perquisizione decisa dal pubblico ministero, agli effetti dell'esercizio dell'azione penale, rispetto alla perquisizione che si fa nella istruttoria sommaria, attualmente, o nelle indagini della polizia giudiziaria? Se non vi è alcuna differenza, la garanzia dovrà essere per lo meno identica alla garanzia di cui attualmente fruisce l'indiziato.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. La mia preoccupazione è che con quella dizione generica circa il potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale non sappiamo con precisione che cosa può fare il pubblico ministero. Con questo emendamento diamo senz'altro al pubblico ministero il potere di interrogare, di fare confronti, perquisizioni, sequestri e ricognizioni, cioè di fare una vera e propria istruttoria. Un punto successivo, il numero 39, dà al giudice istruttore questa facoltà; per esclusione, dovremmo arrivare alla conclusione che il pubblico ministero non può compiere questi atti.

**FELISETTI**. Allora in che cosa consistono questi atti preliminari? Il numero 39 riguarda la sede istruttoria, in quanto si richiede la partecipazione del pubblico ministero.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. Propongo una lieve modifica all'emendamento Spagnoli, nel senso di sostituire la parola « indiziata » con quella di « denunciata ».

MAZZOLA. Se togliamo l'obbligo della comunicazione giudiziaria, si potranno prevedere in sede di attuazione della delega i casi in cui il pubblico ministero deve dare avviso delle perquisizioni o degli interrogatori.

PRESIDENTE. Direi di abolire la comunicazione giudiziaria, di chiamare l'indiziato sospettato e di prevedere un avviso *ad hoc* per i singoli atti preliminari che il pubblico ministero riterrà di volta in volta di compiere.

FELISETTI. Di fronte ad una denuncia il pubblico ministero può ritenere di compiere o di non compiere atti preliminari. Nel primo caso nasce un interesse dell'indiziato a conoscerli ed a parteciparvi; nel secondo caso il pubblico ministero si determinerà per l'archiviazione o per il rinvio a giudizio; in questo secondo caso non vi sono atti preliminari all'istruttoria e si applica la disposizione di cui al numero 39.

L'emendamento potrebbe allora essere formulato così: « Obbligo del pubblico ministero di partecipare alla persona indiziata, nei confronti della quale il pubblico ministero ritenga di compiere atti preliminari, l'avviso di procedimento con l'indicazione del fatto di cui è indiziata ».

MANCO. A me sembra che fino a quando non si risolve il problema del rapporto intercorrente tra maturazione dell'indizio ed esercizio degli atti preliminari non avremo risolto nulla. Il pubblico ministero potrebbe compiere, infatti, gli atti preliminari senza darne avviso alla persona interessata, perché questa potrebbe poi non essere indiziata, in quanto tali atti preliminari nulla hanno a che fare con il momento in cui nasce l'indizio.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si potrebbe cambiare il termine « sospettata » con « persona oggetto di indagini preliminari ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha modificato il suo emendamento, che ha assunto il seguente tenore:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 29) potere-dovere del pubblico ministero, nel caso in cui non debba iniziare im-

mediatamente l'azione penale ai sensi del n. 27, di compiere indagini preliminari in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; potestà di avvalersi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti; diritto della persona oggetto delle indagini preliminari del pubblico ministero di nominare un difensore, con facoltà di questi di assistere all'interrogatorio, ai confronti, alle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni ed alle ispezioni ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Lo accetto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli, interamente sostitutivo del numero 29 dell'articolo 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(E approvato).

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

« 30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione ».

(E approvato).

Do lettura del numero 31:

« 31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione ».

SPAGNOLI. Chiederei alla Commissione un attimo di ripensamento sul numero 31, anche perché le previsioni di ieri erano nel senso che il dibattito odierno sarebbe pervenuto al numero 29. A causa di ciò non abbiamo presentato un emendamento che ci riserviamo di redigere relativamente al numero 31.

PRESIDENTE. Vorrei pregarla di non insistere su di una richiesta di rinvio. Del

resto, nulla vieta che tale emendamento sia presentato adesso.

L'onorevole Accreman ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole: 40 giorni con le altre: 20 giorni;*

*Aggiungere, dopo la parola: immediato, le seguenti: quando non stimi necessario procedere ad indagini istruttorie.*

ACCREMAN. Rinuncio all'illustrazione, perché tali emendamenti sono stati già preannunciati ed ampiamente motivati in sede di esame preliminare.

SPAGNOLI. Mi dichiaro favorevole al primo emendamento Accreman, al quale mi associo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Io ritengo che sia meglio non stringere il pubblico ministero entro termini troppo brevi. Se i colleghi sono d'accordo, preferirei il termine di trenta giorni a quello di venti previsto nell'emendamento Accreman-Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che stiamo continuando ad andare avanti sul terreno delle contraddizioni. Prima tutti hanno evidenziato l'esigenza di assicurare la celerità dei procedimenti, poi però sono state previste una serie di cautele che inevitabilmente allungano i tempi processuali. Adesso si vorrebbero abbreviare i termini. Il Governo è invece contrario all'emendamento Accreman-Spagnoli, tendente a modificare il termine, mentre non ha ragione

di opporsi al secondo emendamento Accreman.

ACCREMAN. A seguito delle osservazioni del relatore, accetto la modifica del termine, che verrebbe fissato pertanto in trenta giorni.

SPAGNOLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Accreman-Spagnoli, nel seguente testo modificato, accettato dal relatore e sul quale il Governo ha espresso parere contrario:

*Sostituire le parole: 40 giorni con le altre: 30 giorni.*

*(È approvato).*

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione del secondo emendamento Accreman. A titolo personale vorrei tuttavia, osservare che non vedo la necessità di approvare questo emendamento, che reca un principio implicito nel provvedimento in esame.

ACCREMAN. Lo ritiro, avendo preso atto della dichiarazione del Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il numero 31, nel testo modificato dalla precedente votazione.

*(È approvato).*

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**